

Avvelenare gli animali è reato.

Avvelenare un animale è reato ai sensi degli articoli 544-bis e 544-ter (uccisione e maltrattamento di animali) del codice penale.

L'articolo 14 T.U. Leggi sanitarie (Regio Decreto 27.07.1934, n° 1265) proibisce e punisce lo spargimento di sostanze velenose con reclusione ed ammende.

Il Ministero della Salute è intervenuto per arginare il fenomeno con la "Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo o di detenzione di esche o bocconi avvelenati" del 18 dicembre 2008 (G.U. n°13 del 17.01.2009), che istituisce divieti ed obblighi.

L'Ordinanza, entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, aveva l'efficacia di dodici mesi dalla data di pubblicazione.

Il 19 marzo 2009 il Ministero emanava una seconda Ordinanza, che apportava modifiche ed aveva efficacia fino al 16 gennaio 2010.

Il Ministero rilevando il "persistere del fenomeno relativo all'uccisione di animali mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano... Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, sia direttamente che indirettamente attraverso la contaminazione ambientale, nonchè l'ambiente", il 14 gennaio 2010 ha ritenuto di "prorogare e rafforzare" le misure previste dall'Ordinanza 18 dicembre 2008 come modificata dall'Ordinanza 19 marzo 2009.

Questa Ordinanza ha l'efficacia di 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U..

* E' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare ed abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli, o materiale esplosivo; è vietata, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

* Le "inutili ed eticamente non accettabili (ndr)" operazioni di derattizzazione e le operazioni di disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle ditte stesse, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione deve contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elenti identificativi del responsabile del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate.

Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito.

L'utilizzo di rodenticidi, non racchiusi appositi contenitori di esche, può essere autorizzato previa comunicazione al Ministero della Salute.

Al termine dell'operazione le esche non utilizzate debbono essere rimosse e va redatto un verbale di chiusura dell'operazione stessa. Nel verbale, che viene inviato in copia al Ministero della Salute, va indicato il numero di esche immesse ed il numero delle esche non utilizzate e rimosse.

Che fare?

L'Ordinanza istituisce l'obbligo della denuncia anche se non sopraggiunge la morte, alla denuncia vanno allegati tutti i referti veterinari disponibili.

La denuncia va presentata a qualsiasi organo di polizia giudiziaria: Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia Municipale.

La denuncia va presentata anche se, e si tratta della maggioranza dei casi, lo spargimento delle sostanze velenose è stato messo in atto da ignoti.

In caso di decesso dell'animale, domestico, randagio o selvatico, il veterinario deve inviare, tramite le ASL, le spoglie dell'animale stesso e tutto il materiale utile all'identificazione del veleno all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZPS) competente per territorio.

Va ricordato che L'Ordinanza ministeriale obbliga l'IZPS ad effettuare l'autopsia e le analisi sulle spoglie dell'animale avvelenato fatto pervenire da un veterinario, sia pubblico che privato; lo stesso Istituto, in caso di referto positivo al veleno, deve darne comunicazione all'Autorità giudiziaria.

* Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco ed al Servizio veterinario ASL territorialmente competente.

In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'IZPS competente per territorio, accompagnati da referto anamnesico, al fine di indirizzare la ricerca analitica. L'invio di spoglie di animali deceduti per avvelenamento e campioni da essi prelevati avviene per il tramite delle ASL competenti per territorio o delle ditte convenzionate con le predette ASL.

* Gli IZPS devono sottoporre ad autopsia l'animale ed effettuare le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica.

L'Istituto deve eseguire le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione e comunicarne gli esiti al veterinario, che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario ASL, al Sindaco e, qualora positivo, all'Autorità giudiziaria.

Decesso di animale di proprietà.

Il proprietario è obbligato a segnalare il decesso agli Organi di Polizia Giudiziaria, al Sindaco, al Prefetto, al Servizio veterinario ASL. Alla denuncia vanno allegati i referti veterinari, i risultati dell'autopsia e delle analisi eseguiti dall'IZPS.

Avvelenamento di animali randagi o selvatici, od animali avvelenati ma non deceduti.

Nel caso che l'animale, seppur avvelenato, non muoia o se si tratta di animali randagi o selvatici morti per avvelenamento o ingestione di sostanze tossiche o nocive compresi plastiche, metalli o materiale esplosivo, alla denuncia vanno allegati i referti veterinari ed i risultati dell'esame autoptico eseguiti dall'IZPS.

Rinvenimento di materiale sospetto.

In caso di rinvenimento di materiale sospetto va segnalata immediatamente la presenza agli organi di vigilanza: CFS, Servizio veterinario ASL, Polizia municipale, Polizia provinciale, etc.

Minaccia di avvelenamento.

In caso di minaccia di avvelenamento la denuncia va fatta ai sensi dell'articolo 544-bis del Codice Penale e per infrazione alla norme previste dal Testo Unico delle Leggi sanitarie in merito allo spargimento delle sostanze velenose.

Compiti del Sindaco e coinvolgimento della Prefettura.

L'Ordinanza ministeriale prevede che presso ciascuna Prefettura sia attivato un 'Tavolo di coordinamento' per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno. Il 'Tavolo', coordinato dal Prefetto, è composto da Provincia, Sindaci, Servizi veterinari ASL, CFS, IZS, Guardie Zoofile, Polizie locali ed un medico veterinario libero professionista, nominato dall'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di appartenenza.

Se presso la Prefettura il 'Tavolo di coordinamento' non è ancora organizzato, occorre scrivere al Prefetto per chiederne l'immediata istituzione.

Il Sindaco, in caso di avvelenamento anche solo sospetto, deve aprire un'indagine, bonificare e tabellare la zona, intensificare i controlli.

In caso di inadempienza il Sindaco va prontamente diffidato perché proceda immediatamente ad assolvere i suoi compiti.

Se lo spargimento dei bocconi avvelenati è in qualche modo legato al randagismo, il Sindaco deve provvedere a metter in atto tutti gli strumenti previsti dalla L.Q. 281/91 e dalle relative LL.RR. per arginare il fenomeno (sterilizzazioni, adozioni, canili, campagne informative).

* Il Sindaco, a seguito della segnalazione di avvelenamento da parte del medico veterinario o da parte dell'IZPS, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.

Il Sindaco, qualora venga accertata la violazione dell'articolo 1, spargimento di sostanze velenose, esche e quant'altro già descritto, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata. Entro 48 ore dall'accertamento della violazione provvede ad individuare le modalità di bonifica del terreno o del luogo interessato all'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonchè ad intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.